

Azione di responsabilità sociale – Cass. n. 13220/2021

Società - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilità - Azione di responsabilità sociale - Omessa o irregolare tenuta della contabilità - Determinazione del danno - Differenza tra passivo accertato e attivo liquidato - Criterio di liquidazione equitativa - Limiti - Fattispecie.

Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, comma 2, l.fall., la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, purché l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che aveva liquidato in via equitativa il danno ascrivito all'organo di amministrazione di una società di capitali, poi fallita, pur in presenza di specifici inadempimenti che, ove provati e causalmente collegabili al pregiudizio indotto dalla "mala gestio", avrebbero consentito l'esatta quantificazione del danno patito dalla società, senza necessità di ricorrere alla liquidazione equitativa).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13220 del 17/05/2021 (Rv. 661367 - 01)

Riferimenti normativi: [Dlgs_14_2019_art_254](#), [Dlgs_14_2019_art_255](#), [Cod_Civ_art_1223](#), [Cod_Civ_art_1226](#), [Cod_Civ_art_2392](#), [Cod_Civ_art_2393_1](#), [Cod_Civ_art_2394_1](#), [Cod_Civ_art_2407](#), [Cod_Civ_art_2476](#)